

# **REGOLAMENTO NAZIONALE**

---

*Approvato dal Consiglio Nazionale del 23-24 aprile 2010*

TITOLO I – IL SOCIO

**ARTICOLO 1 – TESSERAMENTO**

- 1. Le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, intendano associarsi alla UISP, lo fanno attraverso il tesseramento.
- 2. A tal fine dovranno farne richiesta al Comitato territorialmente competente per residenza o attività prevalente oppure tramite i soci collettivi affiliati all’UISP. Il Comitato provvederà a rilasciare, al socio individuale, la tessera annuale previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica se prevista.
- 3. E’ esclusa l’adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
- 4. E’ esclusa la doppia tessera Uisp, chi intenda svolgere più attività nell’ambito dell’UISP dovrà richiedere il rilascio di più schede di attività per ciascuna delle attività che intenderà svolgere. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, anche se da comitati diversi, sono da intendersi nulle.
- 5. Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità.

**ARTICOLO 2 – AFFILIAZIONE**

- 1. I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta o riassociarsi all’Uisp dovranno presentare richiesta scritta su apposito modulo di affiliazione o riaffiliazione al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.
- 2. Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:
  - a) dell’atto costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto dell’Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore;
  - b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante;
  - c) del documento d’identità del legale rappresentante;
  - d) della richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo, e dei propri associati da tesserare;
- 3. I Soggetti collettivi costituiti sotto forma di Associazione/Società Sportiva Dilettantistica s’iscrivono/rinnovano al Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. esclusivamente per il tramite del Comitato Territoriale competente per territorio, presentando l’apposita modulistica.
- 4. La Direzione Territoriale, se delegata dal Consiglio territoriale, deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentite le strutture di attività interessate.
- 5. L’accettazione della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dell’Uisp Nazionale comprovante l’avvenuta affiliazione.
- 6. I soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.
- 7. Saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato territoriale competente per territorio, ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica.
- 8. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello dell’Uisp.
- 9. Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rinnovo dell’affiliazione annuale o per l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Territoriale, non accettare tale domanda.
- 10. Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

**ARTICOLO 3 – COMPETENZA TERRITORIALE**

- 1. Un soggetto collettivo regolarmente affiliato presso il comitato territorialmente competente con riferimento alla sua sede legale ai sensi di quanto previsto al precedente art.2 punto 1, può aprire proprie sedi sportive e svolgere attività presso un comitato diverso da quello di affiliazione o di riaffiliazione subordinatamente a un accordo scritto fra il Comitato competente e quello al quale è avanzata la richiesta di apertura di nuova sede sportiva.
- 2. Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l’eccezione e il parere favorevole dei Comitati Regionali in caso di soggetti collettivi appartenenti a comitati territoriali di Regioni diverse.
- 3. In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo interessato potrà rivolgersi alla Direzione Regionale per i Comitati della medesima regione e alla Direzione Nazionale per i Comitati appartenenti a Regioni diverse, per far dichiarare



UISP – RACCOMANDA E AFFILIAMENTO

la sussistenza delle motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l'eccezione. In caso di mancato accordo o dell'autorizzazione della Direzione competente il socio collettivo non potrà svolgere attività e/o aprire sedi sportive nel comitato diverso da quello territorialmente competente per la propria sede legale.

- 4. In caso di apertura di sede sportiva di un socio collettivo in comitato diverso da quello di appartenenza, sarà quello della sede sportiva il comitato Uisp competente al rilascio delle tessere, presso tale Comitato saranno essere esercitati i diritti derivanti dal vincolo associativo.

**ARTICOLO 4 – ADESIONE DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO**

Non è consentita l'adesione di soggetti collettivi di 2° grado.

**ARTICOLO 5 – LE QUOTE ASSOCIATIVE**

Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.

**ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO**

- 1. Il Consiglio Nazionale approva annualmente le regole, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi nazionali di prelievo per i Comitati.
- 2. E' compito del Consiglio Nazionale, all'atto dell'approvazione delle norme di tesseramento, su proposta di Leghe, Aree e Coordinamenti, stabilire le tipologie di cartellini tecnici / licenze di attività, le procedure di rilascio e i relativi costi. Le eventuali risorse introitate resteranno a disposizione delle Leghe, Aree e Coordinamenti, e saranno imputate sui relativi capitoli di bilancio.
- 3. Il Consiglio Regionale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all'approvazione nazionale le modalità di tesseramento e i relativi costi regionali di prelievo per i Comitati.
- 4. Il Consiglio Territoriale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all'approvazione regionale le modalità di tesseramento e i relativi costi.
- 5. Eventuali servizi integrativi aggiuntivi di quelli stabiliti a livello nazionale non possono essere resi obbligatori per gli associati.
- 6. La tessera per tutte le attività ha validità dal 1 settembre al 31 agosto.

**ARTICOLO 7 - DIRITTI DEL SOCIO**

- 1. Il socio, persona fisica o soggetto collettivo in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative ha diritto:
  - a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
  - b) a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e all'approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali;
  - c) i soci persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.
- 2. Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

**ARTICOLO 8 - DOVERI DEL SOCIO**

I soci persone fisiche e i soci collettivi sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

**ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

- 1. La qualifica di socio persona fisica o collettiva si perde nei casi previsti dall'Art. 6 dello Statuto.
- 2. Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo restando le norme assicurative, il mancato rinnovo della stessa comporta la decadenza da socio trascorsi 365 giorni dal suo rilascio ovvero entro il 31 dicembre nel caso di rilascio dopo il 1° gennaio dello stesso anno sociale.

- 3. Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1 settembre al 31 agosto, il mancato rinnovo della stessa entro la data del 31 dicembre di ogni anno comporta la decadenza dagli incarichi elettivi a tutti i livelli.
- 4. Chi perde la qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non ha diritti sul patrimonio sociale.
- 5. Il Consiglio Territoriale competente potrà rifiutare il rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione in tutti quei casi in cui l'associato: portasse discredito al buon nome dell'Uisp; non rispettasse le norme di legge, lo statuto, i regolamenti, le delibere assunte dagli organismi dell'Uisp; Entro giorni 30 dal rifiuto, il richiedente potrà impugnare la delibera avanti il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti.

**ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE**

- 1. L'esclusione del socio individuale o collettivo è deliberata dal Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto dal Collegio Regionale dei Garanti, entro trenta giorni su deferimento di un socio o della Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato l'affiliazione qualora sia constatato :
  - a) un comportamento contrastante con le norme di legge e/o le finalità e i principi dell'associazione;
  - b) l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
  - c) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
  - d) intervenute modifiche dello statuto dell'affiliata incompatibili con lo statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia;
  - e) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- 2. In caso d'inerzia della Direzione Territoriale, il deferimento potrà essere adottato dal livello superiore e, in caso di ulteriore inoperosità, dalla Direzione Nazionale. Nel caso in cui il socio oggetto dell'eventuale provvedimento ricopra incarichi all'interno degli organismi nazionali, il deferimento potrà essere adottato direttamente dalla Direzione Nazionale.
- 3. La richiesta di esclusione deve essere corredata, a pena di nullità, da documentazione pertinente e idonea a sostanziare la richiesta di esclusione stessa secondo i casi previsti ai punti a, b, c, del punto 1 dell'Art. 6 dello Statuto.
- 4. In ogni caso il socio del quale è proposta l'esclusione deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della delibera.
- 5. La deliberazione deve essere adeguatamente motivata. Il socio escluso potrà presentare nuova richiesta di tesseramento solo se e in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno causato l'esclusione.
- 6. La deliberazione del Collegio dei Garanti deve essere comunicata agli interessati, al Comitato Territoriale di appartenenza e all'Uisp Nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7. Avverso la deliberazione gli interessati possono proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti di 2° grado entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione stessa.

**ARTICOLO 11 – SOSPENSIONE**

- 1. La sospensione è la disposizione con cui la Direzione territorialmente competente o, nell'inerzia di questa, la Direzione Regionale, e nell'eventualità di ulteriore inerzia la Direzione Nazionale, delibera di sospendere l'efficacia del tesseramento o dell'affiliazione all'Uisp in attesa del Giudizio del Collegio dei Garanti, o dell'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze che renderebbero possibile l'esclusione e qualora l'inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze.
 

Nel caso in cui il socio oggetto dell'eventuale sospensione ricopra incarichi all'interno di organismi nazionali, il provvedimento potrà essere adottato direttamente dalla Direzione Nazionale.

Il provvedimento di sospensione non potrà superare i novanta giorni e potrà essere reiterato in presenza del perdurare delle motivazioni.
- 2. In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Collegio dei garanti competente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato, comunicazione che deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione non darà titolo, al soggetto che l'ha subita, a ricevere alcun risarcimento, per qualsivoglia titolo o ragione, per la mancata attività svolta nel periodo di sospensione
- 3. Il socio (persona fisica o socio collettivo) nel periodo della sospensione non può svolgere ad alcun titolo, alcuna attività all'interno dell'UISP a nessun livello.
- 4. Il Presidente, qualora venga a conoscenza – anche su segnalazione dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza l'esclusione e/o la sospensione del socio, deve convocare senza indugio la Direzione per le deliberazioni conseguenti, restando responsabile delle eventuali conseguenze del suo ritardo.

















- 5. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione.
- 6. Nel concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

**ARTICOLO 37**

- 1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione generale.
- 2. In tali casi possono parlare solo il proponente e un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.

**ARTICOLO 38 - DIMISSIONI**

- 1. Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha originate, devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.
- 2. All'inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, comunica l'avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall'interessata/o o da altro Consigliere, apre la discussione.
- 3. Terminata la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti. Il consiglio potrà non accettare le dimissioni ma se queste fossero reiterate, diventeranno definitive.

**ARTICOLO 39 - ASSENZE E DECADENZE**

- 1. I componenti del Consiglio e della Direzione sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle riunioni dei loro organismi.
- 2. Gli assenti alle riunioni di Consiglio, non giustificati, per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio, a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato ricevuto.
- 3. In ogni caso i Consiglieri assenti per quattro volte, non giustificati, anche non consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio, in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della condizione.
- 4. In caso di dimissioni o decadenze e impedimenti si applica quanto previsto dall'Art. 12 e 13 dello Statuto

**ARTICOLO 40 – SOSTITUZIONI**

- 1. Il Consiglio può cooptare consiglieri secondo quanto previsto dall'Art.12 punti 11 e 12 dello Statuto nazionale.
- 2. La Direzione può integrare i propri componenti secondo quanto previsto dall'Art.13 punto 3 dello statuto nazionale.

**CAPO V – Il/La Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale**

**ARTICOLO 41 - IL/LA PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione, a tutti i livelli, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli è attribuita, oltre a quelle previste dall'art. 14 dello Statuto, la funzione di presentare annualmente il programma dell'Associazione.

**ARTICOLO 42 – ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE NAZIONALE**

- 1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 2. E' eletto Presidente Nazionale il candidato che otterrà il 50% + 1 dei voti presenti al congresso.
- 3. In presenza di più candidature se nessuno dei candidati raggiungesse tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati più votati. E' eletto Presidente nazionale il candidato che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

XX=

UISP-0-ràcâE-fi-â-â-peçêf-mEe-fi íiá  
oE0çã-ãEâîç-k-òãçã-âE-ô-^ééécî-îç-ç-â-`çãëà0âç-k-òãçã-âE-çEã-OPJ0Q=-éëââE-OMNM-



**CAPO VII – Altre Funzioni**

**ARTICOLO 48 – IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere tra i suoi membri il/la Presidente del Consiglio al/alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convocare, su indizione della Direzione, e presiedere il Consiglio;
- b) proporre l'istituzione e coordinare eventuali commissioni consiliari;
- c) vigilare sull'applicazione delle delibere consiliari.
- d) procedere alla convocazione del congresso in caso di sfiducia/dimissioni del Presidente in assenza del Vice Presidente.

**ARTICOLO 49 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI**

La Conferenza dei Presidenti Regionali è convocata dal Coordinatore, nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente sentiti i Presidenti Regionali, ed ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte circa:

- a) il programma dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale
- b) lo stato di attuazione del programma approvato dal Consiglio Nazionale;
- c) le forme di decentramento della direzione politica alle sedi territoriali;
- d) la misura e le modalità di trasferimento delle risorse al territorio;
- e) la gestione dei servizi e delle risorse finanziarie;
- f) i tempi e le modalità della comunicazione tra le diverse strutture nazionali e quelle territoriali nonché tra i territoriali, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti informativi nazionali;
- g) ogni altra materia che il Presidente ritenga di sottoporre.

**ARTICOLO 50 - IL/LA RESPONSABILE NAZIONALE ORGANIZZAZIONE**

1. Il/la Responsabile Organizzazione svolge compiti di direzione generale. E' nominato dal consiglio:
  - a) provvede al funzionamento e alla gestione organizzativa del livello nazionale in base agli indirizzi della Direzione e del Consiglio Nazionale, rapportandosi con i Comitati Territoriali, Regionali e le Leghe, Aree e coordinamenti e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organismi competenti.
  - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale;
  - c) partecipa senza diritto di voto alle sedute della Direzione Nazionale, sovrintende alla verbalizzazione delle decisioni assunte e all'applicazione delle delibere approvate attinenti la propria funzione;
  - d) è responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente e del personale;
  - e) provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale e vigila in raccordo con la Direzione Nazionale sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli;
2. La nomina ha durata quadriennale.
3. Resta in carica fino alla nomina del successore. Decade a seguito di revoca dall'incarico deliberata a maggioranza dal Consiglio

**ARTICOLO 51 – IL/LA RESPONSABILE NAZIONALE GESTIONE AMMINISTRATIVA**

1. Per la gestione delle risorse nazionali il Consiglio Nazionale nomina il/la Responsabile della Gestione Amministrativa.
2. A esso/a compete la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e di quello consuntivo in base agli indirizzi della Direzione, da sottoporre all'approvazione della Direzione e, successivamente, del Consiglio Nazionale.
3. Inoltre:
  - a) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale;
  - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute della Direzione Nazionale, curando la verbalizzazione delle decisioni assunte e l'applicazione delle delibere approvate attinenti alle problematiche amministrative;
4. Ella/egli è tenuto a fornire al Collegio dei Revisori Contabili tutte le informazioni e i documenti richiesti per lo svolgimento del loro compito.
5. La nomina ha durata quadriennale
6. Resta in carica fino alla nomina del successore e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio da lui gestito. Decade a seguito di revoca dall'incarico deliberata a maggioranza dal Consiglio.



## CAPO VIII – Leghe e Aree di attività

### ARTICOLO 52

1. Le Aree, Le Leghe e i Coordinamenti sono preposti alla elaborazione, regolamentazione, gestione e sviluppo delle attività.
2. Le Aree rappresentano un ambito ampio di attività, legate da una omogeneità disciplinare e/o di affinità strategiche o progettuali.
3. Le Leghe rappresentano la disciplina, ancorché suddivisa in specifiche specialità.
4. I Coordinamenti rappresentano o realtà disciplinari in via di strutturazione associativa o sono entità che non raggiungono le caratteristiche minime per essere riconosciute Leghe.
5. Le Leghe e Aree devono essere costituite nel rispetto dell'insediamento associativo dal Consiglio su delibera della Direzione;
6. Una Lega/Area Nazionale per essere tale deve essere costituita in almeno 5 regioni e devono afferire alla propria disciplina almeno 7000 associati.  
Le Leghe attualmente costituite non rientranti in tali parametri mantengono il loro status sino al termine del mandato.
7. I Comitati Regionali e Territoriali devono normare i criteri di costituzione delle rispettive Leghe, Aree.
8. Per la Costituzione di nuove Leghe, Aree e coordinamenti di nuove attività a tutti i livelli è necessaria una delibera di approvazione della Direzione Nazionale e la successiva decisione del Consiglio competente per territorio.
9. Nel Caso in cui non si raggiunga la soglia per la costituzione delle Leghe o Aree, le Direzioni competenti possono istituire Coordinamenti di attività nominandone il coordinatore. La delibera di costituzione di un coordinamento nazionale/regionale dovrà contenere le modalità di funzionamento e di coinvolgimento dei livelli inferiori. I coordinamenti decadono con la scadenza delle cariche elettive dell'UISP.
10. Le Direzioni competenti dovranno istruire il progressivo passaggio da Coordinamento a Lega.
11. La trasformazione da Lega/leghe ad Area avviene quando la Direzione Nazionale individua le condizioni necessarie e viene approvata dal Consiglio Nazionale.
12. Qualora si creino le condizioni progettuali, indicate al punto 2, su proposta della Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale deliberare il passaggio da Lega/Leghe in Area.

### ARTICOLO 53

1. I Consigli Nazionali di Lega e di Area eletti dalle rispettive assemblee non possono essere composti, a pena di nullità, da un numero di membri superiore a 21. Il Consiglio di Lega e di Area può cooptare, in sostituzione, consiglieri fino al 40% dei suoi componenti anche nell'ipotesi dell'assenza o dell'esaurimento della lista dei primi dei non eletti.
2. Nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 40% di sostituzioni, la Direzione Uisp competente provvederà a verificare la situazione e nel caso a convocare l'Assemblea elettiva straordinaria o assumere provvedimenti conseguenti.
3. Il Presidente della Lega, Area è eletto dal rispettivo Consiglio.
4. E' compito della Direzione procedere, in conformità con l'art. 15 punto 1 lettera f dello Statuto alla ratifica delle Assemblee elettive di Lega e/o Area.

### ARTICOLO 54

1. Le deliberazioni dei Consigli delle Leghe e delle Aree a ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti almeno il 50% dei suoi componenti.
2. Delle riunioni dei Consigli, degli esecutivi di ciascuna Lega, Area e dei Coordinamenti dovrà essere redatto verbale su un apposito registro. Tale verbale deve essere trasmesso tempestivamente alla Direzione Uisp del competente livello. La convocazione del Consiglio di Lega va inviata alla Direzione Uisp del livello competente che potrà essere presente alla riunione, senza diritto di voto, attraverso un proprio delegato.

XX=

**UISP - ORIGINI E AFFIDABILITÀ DEI DATI**

0E0çã-ãEâîç-k-òãçã-ãE-ó-^éééçî-îç-ç-ã-`çãëã0ãç-k-òãçã-ãE-çEã-OPJ00-ëéããE-OMNM-

**ARTICOLO 55**

1. Le assemblee di Lega e di Area, ai diversi livelli, sono convocate in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le Assemblee di Lega e di Area devono svolgersi alla scadenza del mandato dell'UISP e precedere il Congresso dell'Associazione.
3. In casi eccezionali dovuti alla costituzione di una nuova Lega o Area, o dopo il Commissariamento di una Lega o Area, si possono avere tempi differenti dal Congresso dell'Uisp che in ogni modo terminano alla scadenza del successivo mandato dell'Associazione.
4. In caso di Commissariamento di una Lega, Area le Leghe, Aree del livello inferiore/superiore mantengono inalterati i propri organismi dirigenti sino al termine della scadenza del mandato.
5. Il Consiglio Nazionale Uisp delibera i criteri, le modalità generali e i tempi di svolgimento delle assemblee di Lega o Area con riferimento al tesseramento informatizzato dell'anno precedente, comprese le schede di attività rilasciate per attività Leghe o Aree diverse, sentite le Leghe e le Aree. E' esclusa la sommatoria delle schede di attività nell'ambito della stessa Lega/Area.
6. I Consigli Regionali e Territoriali Uisp deliberano le modalità di svolgimento delle rispettive Assemblee di Lega o Area in conformità con quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Uisp e nel rispetto dei tempi stabili dalla delibera d'indizione delle Assemblee Nazionali di Lega, sentito il parere delle Leghe e Aree.
7. Le assemblee elettive nazionali di Lega o Area sono indette dai Consigli Nazionali delle Leghe o Aree nel rispetto dei criteri e delle modalità generali di svolgimento deliberati dal Consiglio Nazionale Uisp.
8. Le assemblee elettive Regionali Territoriali sono convocate dai Consigli Regionali Territoriali delle Leghe o Aree nel rispetto dei criteri e delle modalità generali di svolgimento deliberati dal Consiglio Regionale Territoriale Uisp e nel rispetto dei tempi stabili dalle delibere d'indizione delle Assemblee Nazionali di Lega, sentito il parere delle Leghe e Aree.
9. In caso di Commissariamento di una Lega, Area sarà cura della Direzione Uisp competente per i diversi livelli indire l'Assemblea elettiva e provvedere a quanto indicato nei precedenti punti 4 e 5. Le assemblee del livello inferiore saranno convocate esclusivamente per l'elezione dei delegati al livello superiore.
10. La delibera d'indizione/convocazione dovrà contenere la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento compreso il rapporto delegati iscritti.
11. Le candidature alle cariche elettive di lega nazionali, regionali e territoriali dovranno essere formalizzate secondo le modalità previste dall'Art. 23 del presente Regolamento.  
Il calcolo dei delegati per le assemblee nazionali viene effettuato sulla base proporzionale di:

						MINIMO			MASSIMO				
Leghe da	0	a	tesserati	2500	1 delegato ogni	80	o fraz. sup.a	40	tesserati	150	o fraz. sup.a	75	tesserati
Leghe da	2.501	a	tesserati	5.000	1 delegato ogni	125	o fraz. sup.a	63	tesserati	200	o fraz. sup.a	100	tesserati
Leghe da	5.001	a	tesserati	10.000	1 delegato ogni	250	o fraz. sup.a	125	tesserati	400	o fraz. sup.a	200	tesserati
Leghe da	10.001	a	tesserati	15.000	1 delegato ogni	300	o fraz. sup.a	150	tesserati	500	o fraz. sup.a	250	tesserati
Leghe da	15.001	a	tesserati	30.000	1 delegato ogni	400	o fraz. sup.a	200	tesserati	600	o fraz. sup.a	300	tesserati
Leghe da	30.001	a	tesserati	75.000	1 delegato ogni	600	o fraz. sup.a	300	tesserati	1.000	o fraz. sup.a	500	tesserati
Leghe da	75.001	a	tesserati	100.000	1 delegato ogni	900	o fraz. sup.a	450	tesserati	1.500	o fraz. sup.a	750	tesserati
Leghe da	100.001		tesserati	e oltre	1 delegato ogni	1500	o fraz. sup.a	750	tesserati	2500	o fraz. sup.a	1250	tesserati

12. A ogni livello partecipa di diritto all'Assemblea elettiva di Lega, Area il Presidente uscente. I soci collettivi e quelli individuali partecipano al voto nelle assemblee attraverso i loro delegati.
13. Al fine dello svolgimento delle Assemblee elettive a tutti i livelli valgono le norme previste per lo svolgimento dei Congressi Uisp a tutti i livelli.
14. I livelli Territoriali e Regionali di Lega, Area hanno diritto a un delegato all'assemblea elettiva di Lega, Area del livello superiore, indipendentemente dal numero di tesserati a condizione che abbiano specifici tesserati per attività di competenza della Lega, Area. Ciò fino al raggiungimento del quorum che dà diritto a un delegato. I delegati aggiuntivi saranno calcolati sulla base della proporzione stabilita.
15. I soci collettivi partecipano esclusivamente alle assemblee delle Leghe, Aree per le quali abbiano specifici tesserati per attività di competenza della Lega, Area.
16. I delegati alle Assemblee nazionali di Lega e Area sono eletti dalle assemblee regionali/ alle quali partecipano i delegati eletti dalle Assemblee Territoriali.
17. Qualora non sia costituito il livello regionale e l'attività sia organizzata in più territoriali, il Comitato Regionale competente promuoverà, con la partecipazione dei delegati eletti dalle assemblee Territoriali, l'Assemblea regionale allo scopo di eleggere i delegati all'Assemblea nazionale secondo le proporzioni numeriche stabilite.

=====

**ARTICOLO 56**

- 1. Le strutture di attività hanno titolarità in relazione all'attribuzione e alla perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da queste organizzate.
- 2. I Consigli delle strutture di attività dovranno deliberare le modalità dell'esercizio di tale titolarità.

**CAPO IX- Collegi dei Revisori Contabili**

**ARTICOLO 57 – COLLEGIO DEI REVISORI**

- 1. Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili svolge le attività previste dall'Art 16 dello Statuto nazionale. In caso di elezione dei Collegi dei Revisori Contabili Territoriali questi svolgeranno il loro mandato al posto del Collegio Regionale dei Revisori Contabili fino al momento della decadenza e i componenti degli stessi non potranno essere sostituiti.
- 2. Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili procede alle verifiche almeno trimestralmente dandone conto in verbali che sono trascritti in apposito libro.
- 3. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano di età.
- 4. Qualora siano esauriti i supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili, il Consiglio Nazionale provvederà alla nomina del componente effettivo mancante.
- 5. I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio ed a motivare le eventuali assenze.
- 6. I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.
- 7. Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è convocato alla sua prima riunione dal Presidente Nazionale Uisp o suo delegato per l'insediamento e la nomina del Presidente del Collegio.
- 8. Il Collegio è altresì convocato dal Presidente Nazionale in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio.
- 9. Successivamente è convocato e presieduto dal Presidente del Collegio.
- 10. Alle riunioni, convocate per scritto con preavviso di almeno sette giorni, sono tenuti a partecipare esclusivamente i membri effettivi.

**CAPO X - Collegi dei Garanti**

**ARTICOLO 58 - COLLEGIO DEI GARANTI**

- 1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia e giustizia endoassociativa e a esso possono ricorrere i soci sia persone fisiche che soci collettivi.
- 2. Nell'ambito dei compiti stabiliti all'art 17 punto 6 dello Statuto:
  - a) Il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletti i Collegi dei Garanti Regionali, decidono con esclusione di ogni altra giurisdizione su controversie insorte tra soci, organi o strutture operative del rispettivo livello regionale;
  - b) Il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado decide su controversie fra soci, organi e strutture operative facenti capo a livelli regionali diversi fra loro, nonché fra organi e strutture operative del livello nazionale.
- 3. Le decisioni del Collegio Nazionali dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto del Collegio Regionale dei Garanti, vengono formulate sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con la decisione da depositarsi entro sessanta giorni, o altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
- 4. Quando deve essere compiuta l'istruttoria, il Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60 giorni, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
- 5. Nell'ambito dei compiti stabiliti all'Art 17 punto 8 dello Statuto:
  - a) il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado, o qualora eletto il Collegio Regionale dei Garanti, verifica la congruità dei Regolamenti Territoriali con Statuto, Regolamento Nazionale e Regolamento Regionale di riferimento;
  - b) il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado verifica la congruità dei Regolamenti Regionali con Statuto e Regolamento Nazionale.
  - c) qualora si verificassero incongruenze o contrasti di norme il Regolamento sarà applicabile esclusivamente per la parte in regola.
- 6. Contro le decisioni è ammesso appello da svolgersi entro giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento di primo grado



**UISP-Ó-ràçãÉ-fi-ñ-à--péçéfi-mÉe-fi ííá**

oÉÒçã-ãÉàíç-k-òãçã-àÉ-ó-èééçî-íç-Ç-à-è` çãèáÒãç-k-òãçã-àÉ=ÇÉã-OPJ00=-ééãéÉ=OMNM-





2. Le seconde memorie e documenti possono essere presentati dalle parti entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al precedente punto.
3. Per motivate ragioni d’urgenza il Collegio può ridurre alla metà i termini per le memorie.
4. Il Presidente convoca il Collegio in modo da rispettare il termine entro il quale il ricorso deve essere deciso.
5. Della convocazione del Collegio è data comunicazione alle parti con anticipo di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di tre giorni.
6. Le parti possono richiedere diritto di illustrare oralmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie conclusioni.

**ARTICOLO 65 – ISTRUTTORIA**

1. La raccolta delle prove, le verifiche e gli altri accertamenti e chiarimenti istruttori che si riconoscono necessari possono essere delegati a uno o più dei componenti il Collegio.
2. Le parti sono avvisate dell’eventuale decisione di procedere all’istruttoria.
3. Nel caso di cui al precedente punto il Collegio, ove ne ravvisi la necessità, può accordare un termine per la presentazione di memorie successivamente al compimento dell’istruttoria.
4. Terminata l’istruttoria, si procede secondo quanto previsto dal precedente articolo.

**ARTICOLO 66 - PRONUNCE DEL COLLEGIO**

1. Ove i termini delle domande e delle questioni non siano sufficientemente definiti, il Collegio richiede, se del caso, ulteriori accertamenti e chiarimenti istruttori.
2. Se la decisione sia pregiudizialmente condizionata dalla risoluzione di controversie che non possono formare oggetto di giudizio da parte del Collegio, questo sospende la pronuncia.

**ARTICOLO 67 - FORMA DEL LODO**

Il lodo, redatto per scritto deve contenere:

- a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo di cui all’Art 71 del presente regolamento;
- b) l’indicazione delle parti;
- c) l’indicazione delle domande e dei quesiti relativi;
- d) la pronuncia, composta dal dispositivo e dalla relativa motivazione;
- e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore, ove nominato.

**ARTICOLO 68– TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA**

1. In caso d’inattività e/o impossibilità di funzionamento di un Collegio Regionale, qualora eletto, la competenza viene trasferita al Collegio Nazionale di 1° grado.
2. Il ricorso deve essere proposto al Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado, a pena di nullità, entro 15 giorni dal verificarsi della condizione e deve essere deciso dal Collegio medesimo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

**ARTICOLO 69 – FUNZIONI CONSULTIVE**

1. Le funzioni consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione sono svolte dal Collegio Nazionale di 2° grado su quesiti formulati dal Presidente Nazionale, da Consiglieri Nazionali o dal Responsabile Organizzazione Nazionale con specifico riferimento a questioni di rilevanza nazionale.
2. Copia del parere è conservata presso la sede nazionale Uisp e il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere visione o nell’eventualità copia.

**ARTICOLO 70 – COLLEGIO ARBITRALE**

Ai sensi di quanto previsto dal punto 10 dell’Art. 17 dello statuto, le controversie che contrappongano l’uisp o suoi organi o livelli a propri associati non rientranti tra le competenze dei garanti saranno devolute a un collegio arbitrale, che agirà da amichevole compositore, composto di tre componenti, di cui due nominati dalle parti e il terzo, di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina sarà devoluta al Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti di 2° grado.

XX=

**UISP**

oE0çã-ãEãíç-k-òãçã-ãE-ó-^ééécî-íç-ç-ã-`çãëãOãç-k-òãçã-ãE-çEã-OPJ0Q--ééããE-OMNM-





**ARTICOLO 83 BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMITATI**

1. I Comitati regionali e territoriali approvano il proprio bilancio di previsione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio;
2. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie e inderogabili.
3. In tale ipotesi, comunque la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul Presidente e qualora nominato sul Responsabile della Gestione amministrativa.

**ARTICOLO 84 – BILANCIO NAZIONALE CONSUNTIVO**

1. Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UISP compreso i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno sociale successivo all'esercizio di riferimento.
3. A fronte di particolari e inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Le Leghe, Aree e Coordinamenti dovranno procedere alla redazione dei propri conti consuntivi entro il 31 ottobre.
5. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili e immobili.
6. Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.

**ARTICOLO 85**

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nazionale devono essere inviati ai Consiglieri cinque giorni prima dello svolgimento del Consiglio. I bilanci delle aziende dell'UISP a tutti i livelli sia controllate che partecipate, una volta approvati dagli organismi preposti, devono essere allegati al Bilancio.

**ARTICOLO 86 BILANCIO CONSUNTIVO DEI COMITATI**

1. Il bilancio consuntivo:
  - a) è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UISP compreso i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti;
  - b) contiene in allegato l'inventario dei beni mobili e immobili;
  - c) deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili competenti.
2. I Comitati regionali e territoriali approvano il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. A fronte di particolari e inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio consuntivo, unitamente all'inventario dei beni mobili e immobili e al verbale/delibera di approvazione, deve essere presentato al livello superiore competente per territorio e all'Uisp Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.

**ARTICOLO 87 REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO**

1. La Direzione nazionale approva lo schema di Bilancio e i criteri di formazione dei bilanci, i criteri di rilevazione dei dati contabili.
2. Analogamente approva i criteri per l'attivazione di collaborazioni professionali, i criteri per i compensi e per i rimborsi spese.



